

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

oooooooooooo

Ord. n° 07 / 2021

Addì, 08/04/2021

**OGGETTO:** disciplina circolazione equidi nel centro abitato.**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO**

- che sono pervenute segnalazioni e lamentele da parte di cittadini che hanno evidenziato problemi igienico-sanitari poiché talvolta i conducenti di equidi da sella condotti nell'abitato, con particolare riferimento a cavalli, non provvedono alla raccolta degli escrementi lasciati dagli animali sul suolo pubblico, in particolare presso l'abitato di località Gavazzana;
- che tale località è caratterizzata dalla strada Via Cesare Battisti con carreggiata molto stretta priva di marciapiede ed unica arteria conducente al "Belvedere" e alla storica "Chiesa di San Martino Vescovo", mete caratteristiche di interesse turistico;

**PREMESSO** altresì

- che il Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche, disciplina la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade;
- che il principio generale impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;

**VERIFICATO** che è stata riscontrato l'effettiva sussistenza della problematica costituita dall'omessa raccolta delle deiezioni che rende necessario, per le quantità degli escrementi e l'igienicità dei luoghi soggetti a passaggio di persone, l'immediato intervento del Comune per la pulizia;

**TENUTO CONTO**

- che a norma dell'art. 115 CdS per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella bisogna aver compiuto quattordici anni, oltre che essere idonei per "requisiti fisici e psichici";
- che il proprietario o l'utilizzatore di un animale è responsabile dei danni da esso arrecati;
- che a norma dell'art. 15 del CdS e del Vigente Regolamento di Polizia Urbana è vietato insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, e che quindi il conducente del cavallo è tenuto a smontare e a raccogliere le deiezioni;
- che il Comune, nei periodi di particolare calura, per evitare la diffusione di batteri o la fermentazione, si troverebbe costretto a procedere nell'immediato alla rimozione degli escrementi equini abbandonati sulla pavimentazione;
- che il servizio di pulizia delle strade non è attivo nei giorni festivi e il permanere delle deiezioni per più giorni in luoghi residenziali può aggravare gli inconvenienti igienico-sanitari;
- che i detentori di animali da sella possono, con relativa facilità, trovare nella periferia del territorio Comunale valide alternative per garantire il benessere degli stessi, così da soddisfare le loro esigenze di movimento e di svago;

**RITENUTO** di adottare opportuni provvedimenti tesi a salvaguardare l'igiene e la salute delle persone che possono calpestare o entrare in contatto con escrementi abbondanti sul suolo pubblico e a garantire la pulizia e il decoro urbano;

**VISTA** la Legge n.200 del 1 agosto 2003 e i successivi D.M. 5 maggio 2006 e 9 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute, che hanno istituito e regolamentato l'anagrafe nazionale equina;

**VISTO** in particolare l'art. 3 del DM 5 maggio 2006 recante l'obbligo in capo ai proprietari di provvedere alla registrazione degli animali da sella allevati o detenuti sul territorio Nazionale presso la Banca Dati Nazionale degli equidi (BDE) affidata al Ministero dell'Agricoltura e da questi demandata all'Associazione Italiana Allevatori (AIA);

**ATTESO** che la medesima normativa stabilisce l'obbligo di inoculazione di microchip e il possesso del documento di identificazione (Passaporto) dell'animale rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi;

**ATTESO** che nel caso di spostamenti a piedi ovvero nelle escursioni, l'equide deve sempre essere scortato almeno dal proprio passaporto e il detentore alla richiesta degli organi di Polizia è tenuto a qualificarsi esibendo documento di identità o declinando le proprie generalità nonché il codice fiscale che lo identifica come tale;

**VISTO** il D.Lgvo 16 febbraio 2011 n. 29 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme recate dal Regolamento (CE) 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008;

**VISTO** il vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riguardo al Capo III ad oggetto "Nettezza dei centri abitati";

**VISTO** del D.Lgs n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" e S.M.I., con particolare riguardo all'art. 7;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S." e S.M.I.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

**VISTO** il Decreto Sindacale n°01 del 13/06/2018, che designa le funzioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;

## **ORDINA**

per le motivazioni sopra espresse, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti, limitazioni e prescrizioni:

1) divieto di transito agli equidi (cavalli, asini, muli e bardotti) da sella, ancorché condotti al laccio/alla briglia, entro tutta l'area abitata della località Gavazzana;

2) obbligo, per i conduttori/detentori degli equidi (cavalli, asini, muli e bardotti) da sella, allorché si trovino a transitare sul territorio Comunale ove consentito:

a) di detenere al seguito ed esibire a richiesta degli organi di Polizia il sacco per la raccolta delle deiezioni;

b) di provvedere, alla raccolta e alla pulizia degli escrementi prodotti in tutto il perimetro del centro abitato cassanese;

c) di esibire a richiesta degli organi Polizia il documento di identificazione (passaporto) dell'animale rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi, recante il nr. di microchip;

d) in caso di appartenenza dell'animale ad azienda (maneggio, allevamento, etc.), di comunicare a richiesta degli organi di Polizia il codice aziendale ed il codice fiscale del titolare, nonché l'indirizzo ove ha sede l'impresa presso cui è detenuto il cavallo;

e) di esibire a richiesta degli organi Polizia un documento di identificazione personale, ovvero di declinare le proprie generalità con avvertimento che chi si rifiuta o le dà false è passibile di denuncia penale;

I contravventori saranno puniti, per le singole e specifiche fattispecie previste:

- a norma del D.Lgvo 16 febbraio 2011 n. 29;

- a norma del Vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- a norma del vigente Codice della Strada D.Lgvo 285/92 s.m.i.;

e, per quanto non contemplato nei precedenti dettami, dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salvo che il fatto non Costituisca reato.

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e della Polizia Locale sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza.

## **DEROGA**

Agli obblighi e alle limitazioni imposte al precedente punto 1) solo in caso di svolgimento manifestazioni ed eventi organizzati ed espressamente autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/31;

## **DISPONE**

- L'esecutività della presente ordinanza mediante l'apposizione della segnaletica stradale o comunque di idonei avvisi ;
- La trasmissione della presente ordinanza alle aziende (allevamenti, maneggi, etc.) dei paesi confinanti per informare dei divieti i detentori dei cavalli qualora effettuino escursioni sul territorio di Cassano Spinola;

## **DEMANDA**

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e la sua pubblicizzazione sul sito istituzionale;
- agli Organi di cui all'Art. 12 del D. Lgs 285/92, nei limiti delle proprie funzioni l'esecuzione della presente Ordinanza;

## **AVVISA CHE**

- a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
- in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R.16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché della normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento  
*F.to Andrea Lombardo*

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Geom. Marcello Bocca*